



Immissione sul mercato di concimi

La scheda informa sui principali obblighi relativi all'immissione sul mercato di concimi. È destinata ai fabbricanti e agli importatori.

Principi

- Per immissione sul mercato s'intendono la fabbricazione e la fornitura a terzi, la cessione a terzi e l'importazione di concimi.
- Di principio per i concimi si applicano le disposizioni per sostanze e preparati di cui all'Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) nonché le disposizioni speciali di cui all'allegato 2.6 dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81).
- L'Ordinanza sui concimi (OCon, RS 916.171) contiene le prescrizioni concernenti l'omologazione, la notifica e l'etichettatura di tutti i tipi di concimi. Le tipologie di concimi, unitamente alle relative esigenze e prescrizioni dettagliate per l'etichettatura, sono descritte nell'Ordinanza sul libro dei concimi (OLCon RS 916.171.1).

Cosa sono i concimi?

I concimi sono sostanze o preparati che servono all'alimentazione delle piante (piante utili e ornamentali).

Disposizioni particolari applicabili ai concimi

Composizione	- limiti di tolleranza per gli elementi nutritivi (allegato 2 OLCon), - tenore massimo in sostanze nocive (allegato 2.6 ORRPChim).
Etichettatura	- nome commerciale, indirizzo del fabbricante / importatore, - indicazioni su tipo di concime, elementi nutritivi ecc. giusta l'OCon e l'OLCon, - istruzioni per l'uso (giusta l'OCon incl. i divieti d'utilizzazione ai sensi dell'allegato, 2.6 ORRPChim), indicazioni su stoccaggio e smaltimento, - simboli di pericolo e dati sul fabbricante per i concimi pericolosi ai sensi dell'Ordinanza sui prodotti chimici.
Pubblicità	- indicazioni prescritte ai sensi dell'OCon (avvertenza che si tratta di un concime), - avvertenze e limitazioni ai sensi dell'Ordinanza sui prodotti chimici.

Quali procedure sono applicabili?

Di norma i concimi devono essere omologati (autorizzati) prima di essere immessi sul mercato. Per determinati tipi di concimi è prevista una procedura semplificata.

Senza notifica	Notifica obbligatoria	Autorizzazione
Concimi corrispondenti a un tipo di concime della lista dei concimi ¹		Concimi che non corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi ¹
- concimi minerali semplici (parte 1) ² - concimi minerali composti (parte 2) - concimi con oligoelementi denominati "concimi CE" ³ (parte 4) - ammendanti minerali (parte 5 punto 1)	- concimi organici e organico-minerali (parte 3) - concimi con oligoelementi (parte 4 escl. "concimi CE") ³ - ammendanti organici e organico-minerali (parte 5 punti 2, 3) - concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, additivi per i concimi aziendali (parte 6)	come anche: - additivi per concimi - colture di microrganismi - prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo - concimi con aggiunta di microrganismi o con un contenuto di OGM - concimi con componenti di origine animale - miscele di concimi
-	validità: 10 anni	validità: 10 anni ⁴

¹ Lista dei concimi: allegato 1 dell'Ordinanza sul libro dei concimi (OLCon, RS 916.171.1).

² Parte della lista dei concimi.

³ Sono determinanti le dichiarazioni "concimi CE" nella lista dei concimi (contrassegnate da *).

⁴ Le autorizzazioni di durata illimitata rilasciate prima del 2008, senza precedente rinnovo, sono scadute al 31 dicembre 2007.

Come avvengono le notifiche e le autorizzazioni?

Le domande di autorizzazione e le notifiche vanno effettuate per iscritto. I rispettivi moduli e le spiegazioni sono disponibili, in versione per la stampa, sotto: www.blw.admin.ch -> Temi -> Mezzi di produzione -> Concimi.

La documentazione va inviata al *competente servizio federale*:

Servizio di omologazione di concimi (UFAG), Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna (tel. 031 323 83 85).

Quali concimi vanno iscritti nel registro dei prodotti?

Analogamente a tutte le sostanze e preparati, i concimi fabbricati o importati in Svizzera a scopo commerciale devono essere notificati entro 3 mesi dalla prima immissione sul mercato in vista dell'iscrizione nel *registro dei prodotti* (concimi classificati come non pericolosi: entro 6 mesi).

Sono esclusi i concimi soggetti all'obbligo di autorizzazione o di notifica e quelli commercializzati in quantità inferiori a 100 kg l'anno (per maggiori dettagli sull'obbligo di notifica vedi www.bag.admin.ch/registration e la scheda D06).

Come avviene l'iscrizione nel registro dei prodotti?

- **Per posta elettronica (Internet)**

Per avere accesso al sistema di notifica elettronica occorre inviare un'e-mail a cheminfo@bag.admin.ch menzionando come oggetto "Accesso Cheminfo" e indicando il nome e l'indirizzo dell'azienda, i numeri di telefono e di fax nonché il nome della persona di contatto. Le informazioni per l'accesso si riceveranno per posta.

Link al sistema di notifica: www.parchem.bag.admin.ch/webinfo/global/ -> Accesso autorizzato.

- **Per posta** (in casi eccezionali)

I moduli di notifica possono essere scaricati da www.bag.admin.ch/cheminfo -> Formulare-> Formulario di annuncio (utilizzare quello per i preparati).

Condizioni per l'importazione di concimi

Per l'importazione, così come per l'uso proprio, si applicano di norma tutte le disposizioni in materia di omologazione ed etichettatura di cui alle Ordinanze sui concimi e sul libro dei concimi.

La caratterizzazione di pericolosità ai sensi dell'Ordinanza sui prodotti chimici e la scheda dei dati di sicurezza sono necessarie soltanto in caso di cessione a terzi.

Etichettatura

I concimi pericolosi devono essere classificati ed etichettati secondo le disposizioni dell'Ordinanza sui prodotti chimici (controllo autonomo, vedi www.bag.admin.ch/chemicals e scheda C06).

Attualmente il sistema di etichettatura può essere a scelta: o con i simboli di pericolo arancioni o con il nuovo sistema di etichettatura (GHS, Globally Harmonised System) (vedi www.bag.admin.ch/ghs).

Se un concime è etichettato con il sistema GHS, la classificazione sinora utilizzata è pure da riportare sulle schede di dati di sicurezza (vedi scheda informativa C02).

Dal 1.6.2015 i concimi (preparati / miscele) devono essere classificati ed etichettati secondo il GHS. I concimi prodotti con il sistema di caratterizzazione sinora utilizzato prima di questo termine possono ancora essere messi sul mercato dal produttore o dall'importatore sino al 31.5.2016.

La successiva fornitura a un utilizzatore finale è permessa al massimo sino al 31.5.2017.

Ulteriori informazioni e schede

Maggiori informazioni sull'immissione sul mercato di concimi sono disponibili sotto www.blw.admin.ch -> Temi -> Mezzi di produzione -> Concimi.

Ulteriori schede in materia di diritto sui prodotti chimici sono reperibili sul sito www.chemsuisse.ch o presso [il vostro servizio cantonale per i prodotti chimici](#).

Per ulteriori informazioni sul diritto sui concimi si rinvia al sito www.cheminfo.ch.